

ATTO N. DD 3939

DEL 28/06/2023

Rep. di struttura DD-QA4 N. 114

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE RISORSE UMANE

OGGETTO: REVOCA EX ART. 21-quinquies Legge n. 241/1990 DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA' DI DIRIGENTE CON PROFESSIONALITÀ TECNICA AMBIENTALE (QUALIFICA DIRIGENZIALE UNICA) DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO AI/ALLE DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO – CONCORSO PUBBLICO N. 3/2022.

Premesso che:

- con propria determinazione n. 2418 del 18/05/2022 è stato indetto il concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale con il profilo di Dirigente con professionalità tecnica ambientale di cui 1 posto riservato ai/alle dipendenti della Città metropolitana di Torino, con approvazione del relativo schema del bando;
- con propria determinazione n. 3702 del 21/07/2022 il citato bando è stato modificato nella parte dei titoli di studio da possedere per accedere alla procedura concorsuale e, conseguentemente, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione;
-

Considerato che medio tempore, a seguito di nuove analisi e valutazioni del contesto organizzativo concernenti l'assetto della struttura cui i dirigenti assumendi sono destinati è emersa l'esigenza, non prevedibile al momento dell'indizione del concorso, di ridefinire il profilo di competenza necessario alla copertura dei ruoli oggetto di reclutamento, cui consegue necessariamente una profonda rivisitazione del bando di concorso sotto molteplici aspetti (titoli di ammissione, conoscenze e competenze richieste, struttura e contenuto delle prove, solo per citare le principali);

Dato atto che ad oggi non è stata ancora svolta alcuna attività della procedura in questione ivi compresa la nomina della Commissione per i motivi sopra esposti che hanno determinato il protrarsi della fase istruttoria del procedimento;

Tenuto conto che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso qualora, per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e quindi per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, non sia più opportuno procedere all'acquisizione dei profili professionali messi a bando;

Considerato che la citata procedura concorsuale sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata attuata unicamente la pubblicazione del

relativo bando, e che, pertanto, non risultano lese posizioni giuridiche qualificate e tutelate;

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *“la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente l’inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall’art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990”* (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 1[^] agosto 2011, n. 4554);

Ravvisato, quindi, che a fronte di quanto sopra rappresentato e, in particolare, del fatto che per la procedura in narrativa non è stata espletata alcuna prova concorsuale e, pertanto, non possono considerarsi consolidate le posizioni dei partecipanti a fronte del preminente interesse, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, dell’Amministrazione di procedere ad una differente selezione di personale, conforme alle nuove esigenze organizzative sopra esplicitate;

Ritenuto opportuno, pertanto, in ossequio ai principi di buona amministrazione, di procedere alla revoca, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, del concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 2 unità di dirigente con professionalità tecnica ambientale di cui 1 posto riservato ai/alle dipendenti della Città metropolitana di Torino – Concorso Pubblico n. 3/2022 (come modificato con determinazione dirigenziale n. 3702 del 21/7/2022), fermo restando il fabbisogno di due figure dirigenziali così come confermato nel PTFP 23/25 (DCRS n. 87 del 30/03/2023 e DCRS n. 94 del 06/04/2023, il primo ratificato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 10/05/2023);

Precisato che la tassa di concorso versata dai candidati che hanno presentato regolare istanza di partecipazione sarà soggetta a rimborso;

Specificato che il presente provvedimento è collegato all’Obiettivo di Direzione 1, ID n. 99, del Piano della Performance 2023, così come approvato con DCR n. 94/2023 del 6/4/2023;

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 edell’articolo 45 dello Statuto della Città metropolitana;

Dato atto dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

Visti:

- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- la Legge n. 56/2014 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014;
- l’art. 1 comma 50 Legge n. 56/2014, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per

quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge n. 131/2003;

- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, il concorso pubblico per esami per l'assunzione di n. 2 unità di dirigente con professionalità tecnica ambientale di cui 1 posto riservato ai/alle dipendenti della Città metropolitana di Torino – Concorso Pubblico n. 3/2022 (indetto con propria determinazione n. 2418 del 18/05/2022 e modificato con propria determinazione n. 3702 del 21/7/2022);
2. di dare atto che la spesa per il rimborso della tassa di concorso versata dai candidati che hanno presentato regolare istanza verrà disposta con successivo provvedimento;
3. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 28/06/2023

LA DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE UMANE)
Firmato digitalmente da Daniela Gagino